



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Roma, 21 ottobre 2014

Allegati: 1

Ill.mi Signori Avvocati

**PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**

OGGETTO: Elezioni del Consiglio Nazionale Forense.

Con riferimento a quanto in oggetto si rappresenta che il Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, che ne ha disposto la proroga, scadrà il 31.12.2014.

Occorre pertanto provvedere all'elezione del nuovo Consiglio, secondo le seguenti modalità.

- 1) Le SS.VV. vorranno provvedere a convocare il Consiglio dell'Ordine, a norma dell'articolo 34, comma 3, L. 247/2012, in modo da poter procedere alle elezioni nei quindici giorni precedenti la data di scadenza fissata al 31 dicembre p.v. (dal 16 al 30 dicembre 2014). Ragioni evidenti di opportunità consigliano di fissare la data della seduta consiliare a ridosso del 16 dicembre, onde concludere le operazioni conseguenti prima delle festività.
- 2) Ai sensi dell'art. 34, co. 3 della riforma ciascun distretto di Corte d'appello elegge uno o due componenti, a seconda del numero degli iscritti negli albi. Il Consiglio Nazionale Forense sarà pertanto composto da avvocati eletti, a livello di distretto di Corte d'appello, in numero di un rappresentante per ciascun distretto con meno di diecimila iscritti e di due rappresentanti per ciascun distretto con un numero di iscritti pari o superiore a diecimila.

- 3) Per quanto concerne l'elettorato passivo, l'art. 38 della riforma considera eleggibili i professionisti iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (disciplinato all'art. 22), i quali «non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento» (art. 38, co. 2). La legge prevede poi l'incompatibilità della carica di membro del Consiglio Nazionale con la carica di componente del Consiglio locale, del Consiglio di amministrazione o del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina (art. 38, co. 3); a tal fine prevede, in caso di mancata opzione per uno degli incarichi entro trenta giorni della proclamazione, l'automatica decadenza dall'incarico assunto in precedenza (art. 38, comma 4).
- 4) Le elezioni si svolgono, come già in precedenza, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, che provvede a esprimere il voto **comunque per un solo candidato** (anche nei casi in cui il distretto sarà rappresentato da due consiglieri) («In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato»: cfr. art. 34, co. 3 L. 247/2012). Il legislatore ha confermato il sistema del voto ponderato, modificando l'originario criterio di cui all'art. 11 del D.Lgs. Lgt. 382/1944; di conseguenza, l'art. 34, co. 4 disciplina i voti spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine, per esprimere il componente del Consiglio nazionale spettante al distretto, in ragione del progressivo aumento del numero degli iscritti negli albi.
- 5) Qualora al distretto spetti un solo rappresentante (in quanto ha meno di diecimila iscritti), i voti dei Consigli circondariali porteranno all'elezione di colui che ha riportato il maggior numero di voti.
- 6) Qualora al distretto spetti l'elezione di due rappresentanti (in quanto ha più di diecimila avvocati), risulterà **primo eletto** colui che ha riportato il maggior numero di voti, e **secondo eletto** il candidato che si è classificato secondo per numero di voti; per l'individuazione del secondo eletto occorrerà tener conto non solo del numero dei voti riportati, ma garantire anche che i due rappresentanti appartengano a generi diversi e siano iscritti ad albi tenuti da Consigli dell'Ordine diversi (art. 34, commi 2, e 3). A parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età (art. 38, comma 1 L. 247/2012).
- 7) Se, in sede di prima votazione, non fosse possibile assegnare il secondo seggio (ad esempio perché tutti i Consigli dell'ordine esprimono il voto per lo stesso unico candidato), sarà necessario procedere ad una ulteriore votazione per l'elezione del secondo consigliere.
- 8) Al fine di garantire una ordinata conclusione delle operazioni, ciascun Consiglio dell'Ordine locale dovrà **annotare** con cura nel verbale relativo alle operazioni elettorali, unitamente ai risultati delle votazioni conseguite da ciascun candidato, il numero esatto degli iscritti agli albi professionali alla data in cui hanno avuto luogo le operazioni.

- 9) All'esito delle votazioni, il Presidente di ciascun Ordine circondariale farà pervenire senza ritardo a questo Ministero - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio III - Libere Professioni - copia conforme del verbale relativo alle operazioni elettorali, nonché dell'accluso questionario debitamente compilato, affinché la Commissione ministeriale, nominata ai sensi dell'art. 11, co. 3, del D.Lgs.Lgt. 382/1944, possa procedere allo svolgimento dei compiti ad essa assegnati.

L'invio della indicata documentazione dovrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficio3.dgcivile.dag@giustiziacert.it, allegando i documenti richiesti con scansione in formato PDF;
- a mezzo posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: consigliocali.dgcivile.dag@giustizia.it, allegando i documenti richiesti con scansione in formato PDF. In tal caso, all'invio per posta elettronica deve seguire, senza ritardo, l'invio dei documenti mediante il servizio postale.

Sarà gradito cortese cenno di riscontro circa le indicazioni fornite per l'esecuzione di quanto sopra.

Il direttore generale
Marco Mancinetti

